# II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

# CONSIGLIO

#### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 22 marzo 1971

relativa al rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche a breve termine degli Stati membri della Comunità economica europea

(71/141/CEE)

# IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 103 e 145,

visto il comunicato finale della Conferenza dei Capi di Stato e di governo tenutasi il 1º e il 2 dicembre 1969 all'Aia, in particolare il punto 8,

vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 22 marzo 1971 concernente la realizzazione, per tappe, dell'unione economica e monetaria nella Comunità (1),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la summenzionata risoluzione ha previsto un rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche a breve termine tale da assicurare ad esso una reale efficacia.

# HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

#### Articolo 1

Il Consiglio tiene tre sessioni all'anno per esaminare la situazione economica nella Comunità. Sulla base di una comunicazione della Commissione, accompagnata eventualmente da proposte di decisioni, direttive o raccomandazioni, il Consiglio adotta gli

orientamenti di politica economica a breve termine da seguirsi dalla Comunità e da ciascuno Stato membro al fine di pervenire ad un'evoluzione economica armoniosa.

#### Articolo 2

Il primo esame ha luogo il più presto possibile nel corso del primo trimestre; esso ha lo scopo di fare il bilancio della politica economica seguita nell'anno precedente e di adattare quella dell'anno in corso alle esigenze dell'evoluzione economica.

## Articolo 3

Un secondo esame ha luogo durante il secondo trimestre. Esso ha per scopo:

- di fare il punto sulla politica economica da seguire durante l'anno in corso;
- di definire orientamenti compatibili per gli elementi essenziali dei bilanci economici preliminari. In tale quadro saranno fissati orientamenti quantitativi per i progetti di bilanci pubblici dell'anno successivo, prima che questi siano definitivamente adottati; tali orientamenti si riferiranno, tenuto conto della variazione del volume di detti bilanci, al senso e all'entità dei saldi nonché alle modalità di finanziamento o di utilizzazione di questi ultimi.

<sup>(1)</sup> GU n. C 28 del 27. 3. 1971, pag. 1.

## Articolo 4

Verso la fine del terzo trimestre ha luogo un terzo esame. In tale occasione il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta una relazione annuale sulla situazione economica della Comunità che consenta di fissare gli orientamenti cui ciascuno Stato membro deve attenersi nella propria politica economica per l'anno successivo.

# Articolo 5

I governi portano a conoscenza dei parlamenti nazionali detta relazione annuale, appena è stata

adottata dal Consiglio, perché se ne possa tener conto in occasione della discussione sul bilancio.

## Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1971.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. COINTAT